



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 165

Oggetto: Parco eolico foce del Cornia. Approvazione schema di convenzione e proposta di variante normativa al Regolamento Urbanistico.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **09:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il **Dott. Gianni Anselmi** - Sindaco

	Carica (Sindaco)	Presente	Assente
ANSELMi Gianni		X	-
FRANCINI Lido	Vice Sindaco	X	-
CHIAREI Marco	Assessore	X	-
DELL'OMODARME Ovidio	Assessore	X	-
FRANCARDI Luciano	Assessore	X	-
GIULIANI Massimo	Assessore	X	-
MURZI Elisa	Assessore	X	-
PALLINI Luca	Assessore	X	-
TEMPESTINI Anna	Assessore	X	-

Presenti Numero: 9

Assenti Numero: 0

Partecipa la **Dr.ssa Maria Luisa Massai** Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 97 del 16.04.2014 con cui:

- si esprime un pronunciamento favorevole all'approvazione ed alla realizzazione del parco eolico denominato "Parco eolico Foce del Cornia" proposto dalla società FERA, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni formulate in sede di VIA, per il quale la Regione Toscana ha formalmente avviato, in data 12.03.2014, il relativo procedimento autorizzativo ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- si prende atto, così come evidenziato da parte dei competenti uffici del Settore PTE nell'ambito del procedimento di VIA, che l'impianto in questione interessa aree che nella strumentazione urbanistica comunale risultano classificate come aree umide e palustri (sottozona E5), per le quali operano norme volte alla tutela e conservazione degli habitat naturali, che vietano *"ogni trasformazione che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico-scientifica"*;
- si prende atto inoltre che, ai sensi del D. Lgs. 387/2003, il rilascio dell'autorizzazione unica da parte della Regione Toscana comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza e produce gli effetti di variante agli strumenti urbanistici comunali;
- si demanda ad un successivo atto l'approvazione dello schema di convenzione volto a regolare i rapporti con il soggetto proponente in coerenza con quanto stabilito dalla disciplina del Regolamento urbanistico (art. 57 delle NTA), approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 25.03.2014;

Preso atto:

- che in data 24.04.2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi convocata dalla Regione Toscana, con comunicazione pervenuta via PEC in data 10.04.2014 prot. 9507, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione unica di cui al D. Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto e le opere connesse;

- degli esiti della conferenza, così come riportato nel relativo verbale agli atti del Servizio Ambiente-Settore PTE, che impegna il Comune a predisporre una proposta di variante urbanistica normativa da presentare nella successiva seduta della conferenza;

- della proposta normativa al vigente Regolamento Urbanistico predisposta dal Settore PTE ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, predisposto in raccordo con il soggetto proponente (FERA) in conformità con quanto stabilito dal vigente Regolamento Urbanistico (art. 57 NTA), e ritenuto di condividerne i contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico redatta dal Settore PTE, ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoporre alla Regione Toscana ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al D. Lgs 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio del parco eolico denominato "Parco eolico Foce del Cornia" proposto dalla società FERA;
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, volto a regolare i rapporti con il soggetto proponente (FERA) in coerenza con quanto stabilito dalla disciplina del vigente Regolamento urbanistico;
3. di stabilire che la suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta tra le parti prima dell'inizio dei lavori dell'intervento in oggetto, e che di tale condizione si dovrà dare atto nel provvedimento autorizzativo di competenza regionale;
4. di incaricare il Dirigente del Settore PTE, alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

CONVENZIONE REGOLANTE LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI UNA CENTRALE EOLICA DA INSEDIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOMBINO

L'anno 2014, il giorno _____, del mese _____,

in Piombino, e nell'ufficio del Segretario Comunale, senza l'intervento di testimoni, perché le Parti, cittadini italiani giuridicamente capaci e della cui identità personale io segretario comunale rogante sono certo, vi hanno rinunciato in accordo tra loro e con il mio consenso, si sono personalmente costituiti i signori:

per l'amministrazione comunale di Piombino, il sig. nato a, il nella sua qualità di, il quale dichiara di agire in nome e nell'interesse del Comune stesso, in seguito denominato **"Comune"**;

per la società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l., con sede a Milano, Piazza Cavour 7, 20121-Milano, P.IVA: 13393960151, il Sig., nato a, il, nella sua qualità di, il quale dichiara di agire in nome e nell'interesse della società stessa, di seguito denominata **"Fera"**; entrambe designate anche come **"le Parti"**.

PREMESSO CHE:

- a. la legislazione nazionale e comunitaria ed in particolar modo il Decreto legislativo 387/2003 in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, tra cui la fonte eolica, incentiva lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione della legge sulle opere pubbliche così come specificato dal comma 1, dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003;
- b. le Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003, approvate con Decreto Ministeriale del 10.09.2010, confermano che la produzione di energia è attività libera non soggetta a concessioni o contingentamenti, non riservata agli enti pubblici, né soggetta a regime di privativa a cui si accede in condizioni di uguaglianza senza discriminazioni, previo rilascio da parte della Regione o Provincia delegata dalla Regione di un'autorizzazione unica che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico (l' **"Autorizzazione Unica"**);
- c. FERA ha depositato l'istanza per la procedura autorizzativa di cui all'art. 12, comma terzo, del D.lgs. 387/2003 con riferimento a un impianto di produzione di energia rinnovabile e nello specifico da fonte eolica da realizzarsi all'interno di un'area demaniale all'interno del Comune in località Ischia di Crociano (l' **"Impianto"**);
- d. l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana ed Umbria, in data 14.11.2013, ha promosso un Avviso d'Asta, n. prot. 1826, per la concessione pluriennale di un lotto unico di terreni appartenenti al Demanio dello Stato, siti nel Comune in località Ischia di Crociano (l' **"Area Demaniale"**);
- e. la Fera, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale pubblica, è risultata aggiudicataria in concessione dell'Area Demaniale, al fine della realizzazione dell'Impianto;
- f. il 24 dicembre 2013, la Fera e il Demanio dello Stato hanno sottoscritto un atto di concessione per l'Area Demaniale per un periodo massimo di 19 anni a partire dal primo gennaio 2014 con scadenza al 31 dicembre 2033;

g. FERA ha presentato il progetto dell'Impianto presso la Regione Toscana ai fini della valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 10/2010 e ha ottenuto il relativo pronunciamento di compatibilità ambientale con provvedimento n. 1208 del 27 dicembre 2011 (il "**Provvedimento VIA**");

h. il vigente Regolamento Urbanistico del Comune ("**RU**") stabilisce (art. 57 NTA) che la realizzazione di qualunque impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, soggetto ad Autorizzazione Unica, è condizionata alla stipula di apposito atto convenzionale con il quale disciplinare gli obblighi del soggetto proponente con particolare riferimento;

- all'esecuzione di tutte le opere complementari necessarie per la costruzione dell'impianto;
- al ripristino dei luoghi temporaneamente interessati dai lavori;
- alle garanzie di smantellamento dell'impianto terminato il ciclo produttivo e al naturale ripristino dei luoghi;
- alla realizzazione di eventuali opere pubbliche o d'interesse pubblico in relazione alla natura e collocazione dell'intervento;
- alla istituzione di un fondo di compensazione da destinare, in tutto o in parte, ad interventi a favore del territorio rurale, bonifica idrogeologica, manutenzione del reticolo superficiale e della viabilità rurale di interesse pubblico;

i. Fera intende costituire una nuova società veicolo per la costruzione e la gestione dell'Impianto (la "**NewCo**");

j. la Fera intende riconoscere al Comune misure compensative di riequilibrio ambientale e territoriale anche in forma di compensazione economica, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabile", pur riconoscendo le Parti ai sensi della lettera a) dell'art. 2, dell'allegato 2 del sopracitato Decreto che l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile non dà luogo a misure compensative in modo automatico, in base ai termini e condizioni tutti di cui alla presente convenzione (la "**Convenzione**").

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – premesse –

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – oggetto della Convenzione –

Oggetto della Convenzione è:

- a) la formalizzazione da parte della Fera dell'interesse imprenditoriale alla progettazione e realizzazione dell'Impianto, in conformità alle disposizioni legislative, statali e regionali che regolano la materia all'interno dell'Area Demaniale;
- b) l'offerta da parte di Fera al Comune di misure compensative economiche, a titolo di liberalità ed ai sensi dei punti 14.15, 16.5 e dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile;
- c) gli impegni di Fera in ordine al ripristino delle aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto a conclusione della fase di cantiere ed alla cessazione dell'esercizio dell'Impianto.

ART. 3 – dichiarazioni di Fera –

Fera esonera il Comune da qualsiasi responsabilità connessa alla progettazione, realizzazione, gestione, funzionamento e manutenzione dell'Impianto.

ART. 4 - obbligazioni del Comune –

Ai fini della Convenzione, il Comune:

- a) concede a Fera il diritto di accesso e passaggio, con uomini e mezzi, sulle strade comunali che si rendessero necessarie e funzionali alla realizzazione dell'Impianto;
- b) concede servitù e/o concessione per la posa di elettrodotto interrato sulle strade comunali, come da progetto esecutivo approvato, a seguito di ottenimento di Autorizzazione Unica;
- c) autorizza la Fera a trasferire in capo a terzi, finanziatori, o a soggetti da questi designati, la posizione contrattuale relativa alla Convenzione, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Fera in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso.

ART. 5. – durata della Convenzione –

La Convenzione ha una durata pari al periodo intercorrente dalla data della sua efficacia di cui al successivo articolo 6 fino al completamento degli interventi di ripristino come disciplinati al successivo articolo 8.

ART. 6 – efficacia della Convenzione –

La Convenzione sarà valida dalla data di sottoscrizione ed efficace dall'avveramento della condizione dell'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'Impianto ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed acquisiti tutti i nullaosta, atti, pareri e assensi comunque denominati e necessari ai sensi di legge.

ART. 7. – corrispettivi e oneri a carico di FERA –

La Fera, a condizione che l'Impianto sia stato effettivamente costruito, assume i seguenti impegni nei confronti del Comune, quale forma di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale nel rispetto dei criteri del D.M. 10/09/2010 e della disciplina del vigente RU:

- a) corrispondere una percentuale del 2% (due per cento) dell'importo totale, al netto di IVA, che Fera fatturerà annualmente per l'intera produzione dell'energia prodotta dall'Impianto. Tale somma verrà versata in forma di canone annuale, da calcolarsi a partire dalla messa in esercizio dell'Impianto, per tale intendendosi il momento della sigillatura dei contatori da parte dell'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) e sarà accreditato entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, previa emissione di fattura da parte del Comune. Tali somme saranno usate dal Comune per interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili all'Impianto, all'efficienza energetica, alla diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi nonché per interventi a favore del territorio rurale, di bonifica idrogeologica, di manutenzione del reticolo superficiale e della viabilità rurale di interesse pubblico;
- b) realizzare, a sua cura e spese, non prima dell'apertura del cantiere per la costruzione dell'Impianto e comunque entro un anno dalla conclusione dei lavori, le seguenti opere di interesse pubblico, quali interventi di compensazione e ripristino connesse alla realizzazione dell'Impianto:
 - (i) obbligo di ripristino alle condizioni originarie di tutte le strade interessate dai lavori in caso di manomissione di suolo pubblico;
 - (ii) sistemazione della strada pubblica del Quagliodromo come da planimetria allegata;

- (iii) costruzione di una colonna di ricarica per autoveicoli, cicli e motocicli a motore elettrico su un'area da individuare.
- (c) in ottemperanza al Provvedimento VIA, realizzare interventi di ripristino e ripiantumazione del sistema dunale e retrodunale lungo la fascia costiera orientale, per un importo complessivo a carico di Fera pari al massimo a € 30.000,00 (al netto d'IVA), le cui modalità di effettiva realizzazione saranno definite in un apposito accordo con il Comune e la Provincia di Livorno.

Resta inteso tra le Parti che l'importo massimo complessivo (al netto d'IVA) che Fera sarà chiamata a sostenere per la realizzazione di tutte le opere di cui all'art. 7(b) punti (ii) e (iii) sarà pari a € 170.000,00. Qualora l'importo effettivo risultasse superiore, il Comune indicherà a Fera quali opere tra quelle indicate all'art. 7(b) punti (ii) e (iii) siano da realizzare.

I computi metrici estimativi, i prezzi, le modalità e la tempistica relativa alla realizzazione delle opere *sub* art. 7(b) punto (ii) saranno oggetto di un ulteriore e specifico atto convenzionale tra le Parti da sottoscrivere preferibilmente entro la data di apertura del cantiere per la costruzione dell'impianto. Tale atto dovrà disciplinare, *inter alia*, le modalità di realizzazione degli interventi, le modalità di scelta dei materiali, le responsabilità in caso di vizi e difetti delle opere e la responsabilità nell'ottenimento di eventuali autorizzazioni, nonché le modalità di rendicontazione dei lavori.

Inoltre, le Parti convengono espressamente che gli impegni di FERA di cui alla let. (b) del presente articolo sono sospensivamente condizionati all'ottenimento (i) dell'Autorizzazione Unica entro il 31 maggio 2014 e (ii) di tutte quelle ulteriori ed eventuali autorizzazioni necessarie per l'effettiva realizzazione dell'Impianto.

Resta inteso tra le Parti che, dall'importo di cui all'art. 7(b) punti (ii) e (iii), saranno dedotti eventuali oneri di urbanizzazione, di costruzione e di concessione.

ART. 8 - ripristino delle aree e relative garanzie economiche –

FERA, a seguito della dismissione dell'Impianto, si impegna a ripristinare l'Area Demaniale in ossequio a quanto previsto dal Provvedimento VIA, in particolare gli artt. 2.2, 2.5 e 9.1, utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

Per le finalità del ripristino dell'Area Demaniale, Fera fornirà le garanzie di cui all'art. 2.5 del Provvedimento VIA.

Resta inteso che, con il ripristino dell'Area Demaniale, la Convenzione cesserà i propri effetti tra le Parti.

ART. 9 – NewCo –

Il Comune sin da ora presta il proprio consenso affinché Fera trasferisca la Convenzione alla NewCo, a prescindere se tramite cessione del contratto, cessione di azienda, conferimento di azienda o altro strumento di trasferimento.

Di conseguenza, il Comune riconosce e accetta che, a seguito di tale trasferimento, gli impegni assunti da Fera verso il Comune con la Convenzione saranno trasferiti alla NewCo.

ART. 10. – recesso e risoluzione della Convenzione –

Fera, anche successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, potrà recedere, senza oneri, dalla Convenzione, prima dell'inizio dei lavori, a suo insindacabile giudizio.

La Convenzione potrà essere risolta per mutuo consenso o per altre cause previste dal codice civile e dalle leggi vigenti.

La Fera potrà inoltre recedere dalla Convenzione qualora il contratto di concessione dell'Area demaniale cessi di avere effetti.

Sono fatti salvi i corrispettivi già versati in favore del Comune e quelli spettanti alla data di cessazione di efficacia della Convenzione, ma null'altro sarà dovuto al Comune in caso di recesso o risoluzione della Convenzione o di abbandono del progetto di realizzazione dell'Impianto da parte di Fera, anche successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica.

ART. 11. – definizione delle controversie –

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione saranno oggetto di preventiva ed amichevole composizione tra le Parti. Il mancato raggiungimento dell'accordo apre la via alla ordinaria giurisdizione. Le Parti di comune accordo eleggono quale foro competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

ART. 12. – norme applicabili –

Per quanto non regolato dal presente atto si fa rinvio alle vigenti disposizioni del codice civile e alle leggi vigenti in materia. Salvo diversamente previsto da specifiche disposizioni della Convenzione, i termini dalla stessa contemplati non hanno natura di termine essenziale. Rimane in ogni caso inteso che la sospensione del progetto di realizzazione dell'Impianto, anche dovuta alla proposizione di impugnative o ricorsi amministrativi o giurisdizionali da parte di terzi avverso la Convenzione o avverso i diritti oggetto della stessa o l'impugnativa di qualsiasi delibera, atto, parere e assenso al progetto dell'Impianto, determinerà automaticamente una sospensione dei termini e dei pagamenti per un periodo di tempo uguale alla durata del procedimento.

ART. 13. – spese ed oneri –

La Convenzione stipulata in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di Fera e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86.

Per il Comune di Piombino

Per la Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l.

Richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto che, scritto con mezzi elettronici da persone di mia fiducia, si compone di pagine _____ fin qui e del quale ho dato lettura alle parti che l'approvano e sottoscrivono insieme a me.

Oggetto: Proposta di variante normativa al vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico denominato "parco eolico Foce del Cornia" e delle relative opere ed infrastrutture accessorie (potenza complessiva di 18 MW).

Si riporta di seguito l'estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente RU oggetto di modifica normativa (in *neretto corsivo* le integrazioni rispetto al testo vigente).

TITOLO III DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Omissis...

CAPO II IL TERRITORIO RURALE E APERTO

Omissis...

Art. 82- Regole specifiche per le sottozone

Omissis...

E5 area umida e palustre, bene del territorio aperto, invariante strutturale

Le sottozone E5 comprendono le aree umide e l'alveo, primario o remoto, dei corsi d'acqua, e sono soggette a protezione assoluta.

Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idraulico e per la corretta regimazione idrica dei corsi d'acqua, per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico-scientifica (quali postazioni per l'osservazione avifaunistica, percorsi attrezzati ecc.).

Per gli edifici esistenti in tali sottozone sono ammessi solamente interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

Limitatamente alle sottozone E5 collocate nell'UTOE 9 è ammissibile la realizzazione del parco eolico per il quale è stata acquisita pronuncia positiva di compatibilità ambientale con deliberazione G.R.T. n. 1208/2011, da localizzare in prossimità delle aree occupate dallo stabilimento siderurgico (sottozona D2).

L'intervento, in coerenza il P.S. D'Area ed il pronunciamento di VIA, dovrà garantire la complessiva conservazione delle caratteristiche ambientali e morfologiche dell'area (suolo, sottosuolo, regime delle acque superficiali, ecc.), riducendone al minimo le interferenze, al fine di mantenere una connessione ecologica con la vicina Oasi Orti Bottagone e di costituire un filtro tra gli insediamenti industriali e il mare. Successivamente alla dismissione dell'impianto si dovrà comunque garantire la ricostituzione delle predette componenti ambientali, in coerenza con quanto stabilito all'art. 57 delle presenti NTA.



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di Giunta Comunale N° 2014/46 del 20/05/2014

Oggetto: Parco eolico foce del Cornia. Approvazione schema di convenzione e proposta di variante normativa al Regolamento Urbanistico.

In relazione alla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. del 18/8/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole.

Piombino 20/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.. Laura Pescini



COMUNE DI PIOMBINO

Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di Giunta Comunale N° 2014/46 del 20/05/2014

Oggetto: Parco eolico foce del Cornia. Approvazione schema di convenzione e proposta di variante normativa al Regolamento Urbanistico.

Il sottoscritto Dirigente del Servizio di Ragioneria esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000

Piombino 21/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DI RAGIONERIA
(Dr. Nicola Monteleone)